

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 16 novembre 2018

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 9/2018

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 23.10.2018 è stato pubblicato il D.L. n. 119 del 23.10.2018 (“Decreto Fiscale”), entrato in vigore il 24.10.2018, giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Nella presente circolare si intende fornire un primo quadro illustrativo delle principali novità in materia di IVA contenute nel menzionato decreto, il quale è in corso di conversione in legge e quindi suscettibile di modifiche ed integrazioni.

1. TARDIVA EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (art. 10)

Al fine di non prorogare l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, sono definite misure che consentono di limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici.

In particolare, il nuovo art. 1, comma 6 del D.Lgs n. 127/2015 prevede che, per le fatture la cui emissione è dovuta nel primo semestre 2019:

- non si applichi la sanzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 471/97 se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
- si applichi la riduzione dell’80% della sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica del periodo successivo.

Nella Relazione illustrativa al decreto si precisa altresì che l’annullamento o la riduzione delle sanzioni si applica anche ai cessionari o committenti che abbiano detratto l’imposta in assenza di una fattura

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

elettronica o che abbiano emesso un'autofattura ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.Lgs. 471/97, entro i termini della propria liquidazione periodica.

2. MODIFICA DEI TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (art. 11)

Per effetto della modifica dell'art. 21, comma 4 del DPR 633/72, a decorrere dall'1.7.2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Chi si avvale di questa possibilità deve darne evidenza nel documento, specificando la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo (nuovo art. 21 co. 2 lett. g-bis) del DPR 633/72), oltre alla data di emissione del documento.

La dilatazione del termine per l'emissione delle fatture non contrasta con le disposizioni contenute nella direttiva 2006/112/CE, né muta il momento di esigibilità dell'imposta e i termini per la conseguente liquidazione.

La norma non è circoscritta all'ambito della fatturazione elettronica, ma ha valenza generale.

Quanto alla fattura elettronica – considerato che la stessa può dirsi emessa al momento della trasmissione mediante il Sistema di Interscambio – il file xml potrà essere trasmesso al SdI entro il nuovo arco temporale (10 giorni) concesso dall'art. 21 del DPR 633/72.

3. ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE (art. 12)

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto all'art. 23 del DPR 633/72, il soggetto passivo deve effettuare l'annotazione delle fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al medesimo mese.

La disposizione del D.L. 119/2018 entra in vigore dal 24.10.2018.

Come sottolineato nella Relazione illustrativa al decreto, potranno essere annotate entro il nuovo termine sostanzialmente tutte le fatture emesse, ovvero:

- le fatture “immediate”;
- le fatture “differite/riepilogative”;
- le fatture emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti UE;

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

- le fatture emesse per documentare prestazioni di servizi rese a/ricevute da soggetti extra-UE.

Resta ferma l'eccezione riguardante le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 co. 4, terzo periodo, lett. b) del DPR 633/72), che devono essere registrate “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese”.

4. REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI (art. 13)

Viene modificato l'art. 25, comma 1 del DPR 633/72, il quale, nella sua nuova stesura, dispone che il soggetto passivo è tenuto ad annotare in apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa arte o professione, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

Viene quindi abrogata la numerazione progressiva delle fatture prevista dalla norma previgente. L'adempimento risulta peraltro assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio, attesa l'immodificabilità del documento elettronico inviato tramite SdI.

La disposizione del D.L. 119/2018 entra in vigore dal 24.10.2018.

5. DIRITTO ALLA DETRAZIONE (art. 14)

Come specificato dalla Relazione illustrativa al D.L. 119/2018, in considerazione della definizione dei nuovi termini per l'emissione delle fatture e dei tempi di ricezione della fattura elettronica, che potrebbe venire recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l'imposta diviene esigibile, è prevista una modifica dell'art. 1, comma 1 del DPR 100/98, con il fine di evitare che lo stesso cessionario/committente possa subire un pregiudizio finanziario in conseguenza del rinvio della detrazione.

La nuova norma, in vigore dal 24.10.2018, prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Sono esclusi dalla disposizione i documenti relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

In assenza di espresse indicazioni, al momento non si ritiene che la norma possa avere carattere interpretativo e/o retroattivo.

6. AMBITO SOGGETTIVO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 15)

L'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015, nella sua originaria stesura, prevedeva che dovessero essere soggette all'obbligo di fatturazione elettronica le operazioni domestiche effettuate da soggetti "residenti, stabiliti o identificati" nel territorio dello Stato.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 2.7.2018 ha precisato che "*ai sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti «stabiliti» non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l'esistenza di una stabile organizzazione*".

Il D.L. n. 119/2018 ha quindi modificato l'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015, il quale prevede, nella sua nuova formulazione, che l'obbligo di adozione della fattura elettronica riguardi i soli soggetti "residenti o stabiliti" nel territorio dello Stato.

7. TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI (art. 17)

Viene introdotto, per i commercianti al minuto, l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

Decorrenza

L'obbligo è introdotto con decorrenza dall'1.1.2020, per la generalità dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto di cui all'art. 22 del DPR 633/72.

Il termine è anticipato all'1.7.2019, per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro.

Soggetti esonerati

Viene prevista la possibilità di introdurre specifiche ipotesi di esonero:

- in ragione della tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi;
- in ragione del luogo di esercizio dell'attività (in particolare, tenendo conto della connettività Internet delle varie zone all'interno del territorio nazionale).

Le disposizioni di esonero potranno essere introdotte mediante l'emanazione di successivi decreti

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

ministeriali.

Esonero dalla registrazione dei corrispettivi

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sostituiscono l'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/72.

Inoltre, secondo la Relazione illustrativa, l'introduzione dei nuovi obblighi consentirà di abolire alcuni adempimenti contabili quali la tenuta del registro dei corrispettivi e l'emissione e conservazione dei documenti alternativi alla fattura (come gli scontrini e le ricevute fiscali).

Modalità di trasmissione dei dati

Per adempiere al nuovo obbligo, i commercianti al minuto dovranno dotarsi dei c.d. "Registratori Telematici", già definiti e regolamentati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 28.10.2016.

Tuttavia, in base alla Relazione illustrativa l'Agenzia delle Entrate potrà prevedere l'utilizzo di nuovi strumenti (ad esempio una procedura web gratuita utilizzabile anche mediante tablet, smartphone o POS evoluti).

Contributo per l'adeguamento tecnologico

A sostegno dell'adeguamento tecnologico da parte dei soggetti interessati dal nuovo obbligo di trasmissione dei corrispettivi, per gli anni 2019 e 2020 viene previsto un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari all'adempimento.

Per ogni strumento, viene fissata una soglia massima di spesa pari a 250,00 euro in caso di acquisto ed a 50,00 euro in caso di adattamento.

Il contributo è erogato come sconto sul prezzo praticato dal fornitore ed è rimborsato a quest'ultimo sotto forma di credito d'imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97.

Le disposizioni attuative saranno adottate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 119/2018.

Soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria

Al fine di evitare duplicazioni negli adempimenti, per i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

farmaci, l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi potrà essere adempiuto mediante gli strumenti già utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, purché la trasmissione sia effettuata giornalmente anziché mensilmente.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

